

Decreto 16 ottobre 1809. Disposizioni particolari per la Provincia di Lecce circa il diritto feudale di decima.

Gioacchino Napoleone, Re delle Due Sicilie, ecc.; Considerando che la riforma degli abusi feudali debb'essere generalmente ed uniformemente eseguita; e che questo fine non si conseguirebbe, se l'esecuzione delle leggi fosse ristretta a que' soli casi i quali sono caduti sotto il giudizio della nostra Commissione feudale; Considerando che, a stabilire l'eguaglianza del diritto, è necessario che le limitazioni adottate dalla nostra Commissione feudale per frenare il diritto di decimare, di cui gli ex-baroni sono in possesso nella provincia di Lecce, sieno applicate anche a quei Comuni che non sono compresi presso la Commissione medesima; Considerando che l'intera provincia di Lecce soggetta alla decima de' frutti e del prezzo de' fondi alienati è costituita in una perfetta identità di ragione con quei Comuni che hanno individualmente sperimentato le loro ragioni presso la Commissione feudale; Considerando sul particolare articolo della decima del prezzo, che questa gravosa prestazione finora esatta su d'ogni specie di contratto di alienazione, anche dove non era intervenuto prezzo, dee aversi come un diritto di contrattazione più che come un laudemio; e che ogni diritto di questa specie, o che si abbia come un dazio, o come una prestazione personale, è sempre compreso nelle abolizioni della legge de' 2 agosto 1806; considerando che qualunque diritto sulle alienazioni è in contraddizione co' diritti imposti su' passaggi della proprietà colla legge de' 3 gennaio di quest'anno; Veduto il rapporto del Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — In tutti i casi ne' quali la prestazione delle decime Della provincia di Lecce sarà riconosciuta legittima, l'esazione di essa non potrà estendersi se non al grano, all'orzo, all'avena, alla bambagia, al lino, alle fave, al vino mosto, e alle olive. È vietata in conseguenza l'esazione sopra tutti gli altri generi non nominati, qualunque sia il titolo della esazione ed il contratto in forza del quale siesi fatta finora.

Art. 2. — La limitazione al diritto di decimare, quando il medesimo sia legittimo, sui generi espressi nell'articolo precedente, non pregiudica all'esenzione della decima su di alcuni dei generi stessi, delle quali i possessori de' fondi decimali si trovino in possesso. Queste esenzioni sono confermate. Per l'opposto restano vietate tutte le prestazioni maggiori della decima parte, le quali non abbiano in loro favore una decisione della Commissione feudale che le dichiari legittime. Restano confermate in favore de' possessori tutte le eccezioni, in forza delle quali le prestazioni si trovino fissate ad una quantità minore della decima.

Art. 3. — Resta vietato insieme colla decima dell'erbe ogni diritto di fida, ogni esazione di erbatica, carnatica, giornate di latte, e di ogni prestazione sugli animali e su' loro prodotti, sotto qualunque titolo esse siansi finora esatte.

Art. 4. — L'esazione delle decime delle vettovaglie, quando sia riconosciuta legittima, non potrà farsi se non in generi triturati sull'aia, e senza che i contribuenti sieno tenuti ad alcuna spesa di trasporto. L'esazione del vino mosto non potrà farsi se non ne' palmenti, e dagli stessi contribuenti. Le decime delle ulive non potranno riscuotersi se non in frutto ne' luoghi ove si raccolgono e non in olio.

Art. 5. — Resta vietata l'esazione delle decime e di ogni rata di prezzo nell'alienazione di tutt'i, fondi anche decimali. Le contrattazioni saranno da oggi innanzi libere da ogni diritto, qualunque sia il titolo sotto il quale sia stato esatto o anche convenuto.

Art. 6. — Restano abolite tutte le esazioni finora fatte sotto il nome di stagli, di affida, di ragioni. Resta anche abolita ogni esazione di censi, così in generi come in danaro, che non nasca da concessioni contenute in pubblici strumenti o che non sia autorizzata da un giudicato della Commissione Feudale.

Art. 7. — Resta abolita ogni esazione fatta a ragione di fuochi, qualunque sia il titolo di essa, senza che vi sia luogo a compenso o ad altro equivalente.

Art. 8. — Quelli fra gli ex-baroni che vorranno far valere le eccezioni ammesse coll'art. 2, per coloro che esigono prestazioni maggiori della decima, e coll'art. 6, dovranno dedurre le loro ragioni presso la Commissione feudale nel rimanente spazio di quest'anno. Scorso questo termine, resta estinta ogni azione contraria alla regola stabilita ne' citati articoli.

Art. 9. — I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno sono incaricati ciascuno in ciò che gli spetta, della esecuzione del presente decreto, che sarà subito pubblicato ed inserito nel bullettino delle leggi.

www.demaniocivico.it